



## **Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2001<sup>1</sup> sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:

*Art. 13 cpv. 3 lett. b*

*modifica dell'impianto a valle del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti d'abbonato o di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per circuiti terminali;*

*Art. 16 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Non necessitano di un'autorizzazione d'installazione per lavori d'installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi:

- a. le persone del mestiere secondo l'articolo 8;
- b. le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l'articolo 27 capoverso 1;
- c. gli installatori elettricisti AFC;
- d. gli elettricisti di montaggio AFC autorizzati a eseguire la prima verifica.

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

<sup>1</sup> RS 734.27

*Art. 31*

Chi ha partecipato alla concezione, all'esecuzione, alla modifica o alla riparazione di un impianto non può effettuare né il controllo di collaudo previsto dall'articolo 35 capoversi 3 e 4 né il controllo periodico né i controlli saltuari.

*Art. 34 capoverso 3*

<sup>3</sup> Se i controlli tecnici degli impianti speciali di cui al numero 1 dell'allegato sono stati affidati a servizi d'ispezione accreditati, l'Ispettorato si procura i rapporti di sicurezza e ne esamina saltuariamente la correttezza. L'articolo 33 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.

*Art. 35 cpv. 3 e 4 ultimo periodo*

<sup>3</sup> ... Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti speciali di cui al numero 1 dell'allegato, all'Ispettorato.

<sup>4</sup> ... Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti speciali di cui al numero 1 dell'allegato, all'Ispettorato.

*Art. 37 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Il rapporto di sicurezza deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- f. nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione di controllo e risultato del controllo dopo il collaudo ai sensi dell'articolo 35 capoversi 3 e 4 e dopo un controllo periodico ai sensi dell'articolo 36.

II

L'allegato è modificato come segue:

*N. 1.1.6 e 1.3.5*

*Abrogati*

*N. 5*

**5 Impianti elettrici di titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata (art. 12 cpv. 1)**

- 5.1 Per i titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata di cui all'articolo 13 il periodo di controllo è di un anno.

5.2 Per i titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata di cui agli articoli 14 e 15 il periodo di controllo è di cinque anni.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...